

settori vitivinicolo ed ortofrutticolo. All'onere derivante dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede con le maggiori entrate derivanti dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

1. 013. Franci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore vitivinicolo*). — 1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 18 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 45 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori agricoli nel medesimo settore. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1. 08. Rossiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore vitivinicolo*). — 1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 17 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 44 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori agricoli nel medesimo settore. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1. 09. Preda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore vitivinicolo*). — 1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 16 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 43 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori agricoli nel medesimo settore. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1. 010. Borrelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore vitivinicolo*). — 1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 42 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori agricoli nel medesimo settore. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1. 012. Sedioli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore florovivaistico*). — 1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori florovivaisti operanti nel settore florovivaistico, le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 45 per cento dell'aliquota normale. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1. 060. Ria, Marcora.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Regolarizzazione contributiva in agricoltura*). — 1. Per le imprese agricole riconosciute ai sensi dell'articolo 1 in stato di crisi di mercato, i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori, per somme omesse o pagate tardivamente relative a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria mediante il versamento entro il 1° marzo 2006 di quanto dovuto a titolo di contributi e di premi, senza alcuna maggiorazione per interessi civili e oneri accessori. Il presente articolo si applica an-

che alle partite debitorie cedute dagli enti previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

1. 085. Rossiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — 1. Ai produttori di uva da vino, imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché ai trasformatori di uva da vino, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti. Per i medesimi imprenditori è disposta la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario.

1. 063. Rava.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — 1. Ai trasformatori di uva da vino possono essere concessi, a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine finalizzati alla ripresa economica delle imprese. Tali finanziamenti sono concessi al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.

1. 064. Rossiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore del pomodoro in Toscana*). — 1. A seguito della grave crisi che nel 2005 ha penalizzato la

produzione del pomodoro in Toscana è autorizzato un contributo straordinario pari a 15 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 04. Franci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Calabria*). — 1. In favore della regione Calabria, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 05. Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Piemonte*). — 1. In

favore della regione Piemonte, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 065. Rava.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Valle d'Aosta*). — 1. In favore della regione Valle d'Aosta, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 066. Rava.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Lombardia*). — 1. In favore della regione Lombardia, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 067. Preda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Veneto*). — 1. In favore della regione Veneto, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 068. Preda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Trentino-Alto Adige*). — 1. In favore della regione Trentino-Alto Adige, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 069. Sedioli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Friuli-Venezia Giulia*). — 1. In favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 070. Borrelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Liguria*). — 1. In favore della regione Liguria, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 071. Rava.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Emilia-Romagna*). — 1. In favore della regione Emilia-Romagna, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 072. Preda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Toscana*). — 1. In favore della regione Toscana, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 073. Franci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Lazio*). — 1. In favore della regione Lazio, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i

beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 074. Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Marche*). — 1. In favore della regione Marche, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 075. Borrelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Umbria*). — 1. In favore della regione Umbria, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 076. Preda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Abruzzo*). — 1. In favore della regione Abruzzo, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 077. Borrelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Molise*). — 1. In favore della regione Molise, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 078. Rossiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Puglia*). — 1. In favore della regione Puglia, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 079. Rossiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Campania*). — 1. In favore della regione Campania, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 080. Franci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Basilicata*). — 1. In favore della regione Basilicata, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 081. Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Sicilia*). — 1. In favore della regione Sicilia, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 082. Rossiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Sardegna). — 1. In favore della regione Sardegna, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 083. Preda.

ART. 1-bis.

(Piani produttivi per i formaggi a Denominazione di origine protetta).

Al comma 1, dopo la parola: approva aggiungere le seguenti: , previa intesa con le regioni e le province autonome.

1-bis. 62. Borrelli.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.

1-bis. 60. Santino Adamo Loddo.

Al comma 3, sostituire le parole: il 10 per cento con le seguenti: l'8 per cento.

1-bis. 61. Iannuzzi.

ART. 1-ter.

(Interventi in relazione alla crisi del settore ortofrutticolo).

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

1-ter.1. — 1. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ambito dei predetti limiti, e per un importo massimo di 5 milioni di euro, il Commissario *ad acta* opera anche attraverso specifiche convenzioni con la regione Calabria per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo ».

1-ter. 60. Nicodemo Nazzareno Oliverio, Marcora, Rava.

ART. 1-quater.

(Interventi per la lotta contro la flavescenza dorata).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

***1-quater. 60.** Giovanni Bianchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

***1-quater. 61.** Rava.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

***1-quater. 62.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. — (Disposizioni per il superamento della crisi da Blue Tongue). — 1. Per la concessione di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati

dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (*Blue Tongue*), nonché per la concessione di indennizzi su danni indiretti alle aziende di allevamento situati in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, conseguenti alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorità sanitarie, la somma di 18,75 milioni di euro di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è trasferita alle regioni secondo quanto indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

TABELLA A

REGIONE	Indennizzi profilassi euro	Indennizzi restrizione movimentazione euro	Totale euro
LAZIO	1.740.973,55	0,00	1.740.973,55
CAMPANIA	2.026.014,80	0,00	2.026.014,80
MARCHE	3.087,85	5.457,30	8.545,16
MOLISE	413.816,49	0,00	413.816,49
UMBRIA	59.151,06	0,00	59.151,06
TOSCANA	2.670.353,25	10.031,12	2.680.384,37
SARDEGNA	6.068.397,31	0,00	6.068.397,31
ABRUZZO	81.193,80	82.422,91	163.616,72
BASILICATA	2.581.041,54	0,00	2.581.041,54
CALABRIA	432.264,94	0,00	432.264,94
PUGLIA	1.873.003,84	0,00	1.873.003,84
SICILIA	75.701,56	0,00	75.701,56
LIGURIA	0,00	9.782,94	9.782,94
EMILIA ROMAGNA	0,00	617.305,72	617.305,72
TOT. GENERALE	18.025.000,00	725.000,00	18.750.000,00

1-quater. 0100. Governo.

ART. 2.

(Contrasto dei fenomeni di andamento anormale dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari).

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , con specifico riguardo anche alla lotta contro l'uso fraudolento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) il Ministero delle politiche agricole e forestali può svolgere azioni specifiche volte alla valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela legale, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, delle produzioni agroalimentari nazionali, designate dalle DOP e dalle IGP. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui alla presente lettera, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad utilizzare i

proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297. Per tale scopo, gli stessi proventi affluiscono all'entrata del bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali, per essere riassegnati in apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero.

2. 60. Burani Procaccini, Grillo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Ministero delle attività produttive aggiungere le seguenti: e dell'Osservatorio prezzi ortofrutticoli dell'ISMEA.

2. 1. Sedioli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Nel caso che gli accertamenti di cui sopra rivelino un significativo scostamento dei prezzi da quanto individuato dagli studi di settore, l'Agenzia delle entrate dispone l'obbligo accertamento fiscale nei confronti dei soggetti di filiere responsabili.

2. 61. Borrelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto adottato d'intesa con il Ministro delle attività produttive, può stabilire, per le produzioni in stato di grave crisi di mercato di cui all'articolo **1-bis**, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, limitatamente a tale periodo di crisi, coefficienti massimi per i margini di ricarico applicati dai trasformatori e dagli operatori della distribuzione al prezzo corrisposto per la materia prima ai produttori agricoli.

2. 5. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 2.

2. 62. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-bis. *(Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari).* — 1. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali ai mercati, le regioni possono promuovere accordi con le imprese della distribuzione commerciale, attraverso i quali vengono definiti criteri e modalità per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo dell'offerta di tali prodotti presso i consumatori.

2-bis. 60. Mazzocchi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.

2-bis. 61. Tuccillo.

Al comma 4, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.

2-bis. 62. Merlo.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

2-bis. 63. Ruggeri.

ART. 3.

(Attuazione della politica agricola comune).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico previsto dal

regolamento (CE) n. 1782/2003, il termine di dieci giorni per la comunicazione agli organismi pagatori del trasferimento dei titoli di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 191 del 16 agosto 2004, decorre dal giorno successivo all'istituzione del Registro di cui al comma 1.

3. 1. Marcora, Rava, Nardini, Nicodemo Nazzareno Oliverio.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: centoventesimo giorno.

3. 3. Preda.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: centesimo giorno.

3. 4. Franci.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: novantesimo giorno.

3. 5. Borrelli.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: ottantentesimo giorno.

3. 6. Rava.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: settantentesimo giorno.

3. 7. Rossiello.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: sessantentesimo giorno.

3. 8. Preda.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: cinquantesimo giorno.

3. 9. Borrelli.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: quarantesimo giorno.

3. 10. Sedioli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'attribuzione dei titoli definitivi sono fatti salvi i diritti dei produttori risultanti dalla conclusione dei contenziosi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. 11. Rossiello.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea, la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari e/o postali che devono essere indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati.

5-ter. Il beneficiario può chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante « bonifico domiciliato » presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma è utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi all'identificazione ed all'intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis.

5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma *5-bis*, nonché i bonifici domiciliati effettuati ai sensi del comma *5-ter*, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

5-quinquies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati i decreti del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e 24 dicembre 1974, n. 727.

5-sexies. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

5-septies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato.

5-octies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 1663/95 verso i percipienti, per pagamenti indebiti di tutte le provvidenze finanziarie previste da regolamenti dell'Unione europea, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.

5-nonies. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni deve intendersi equiparato l'ente Agenzia del demanio e l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni ».

5-decies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: « 5 settembre » sono sostituite dalle parole « 31 ottobre ».

5-undecies. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di tutte le provvidenze finanziarie disposte da regolamenti della Unione europea, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE 1663/95, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze ».

5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma *5-undecies*, non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

5-duodecies. Resta in vigore il terzo comma del citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

***3. 100. Governo.**

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea, la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari e/o postali che devono essere indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati.

5-ter. Il beneficiario può chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante « bonifico domiciliato » presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma è utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi all'identificazione ed all'intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis.

5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonché i bonifici domiciliati effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

5-quinquies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati i decreti del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e 24 dicembre 1974, n. 727.

5-sexies. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

5-septies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato.

5-octies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 1663/95 verso i percipienti, per pagamenti indebiti di tutte le provvidenze finanziarie previste da regolamenti dell'Unione europea, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.

5-nonies. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le agenzie da esso isti-

tuite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni deve intendersi equiparato l'ente Agenzia del demanio e l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni ».

5-decies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: « 5 settembre » sono sostituite dalle parole « 31 ottobre ».

5-undecies. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di tutte le provvidenze finanziarie disposte da regolamenti della Unione europea, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE 1663/95, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze. »

5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-undecies, non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

5-duodecies. Resta in vigore il terzo comma del citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

*3. 60. Bellotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro centrale per gli aiuti di stato *de minimis*, al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del regolamento CE n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori della agricoltura e della pesca.

3. 12. Franci.

ART. 4.

(Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale).

Al comma 1, capoverso 10-bis, primo periodo, dopo le parole: capitale misto pubblico-privato aggiungere le seguenti: e vi partecipa tramite Agea-coordinamento.

4. 1. Rossiello.

Al comma 1, capoverso 10-bis, primo periodo, sostituire le parole: 1,2 milioni con le seguenti: 1,1 milioni.

4. 60. Rocchi.

Al comma 1, capoverso 10-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla società, nella parte del capitale pubblico, possono partecipare gli organismi pagatori regionali.

4. 2. Preda.

ART. 5.

(Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati).

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: « della legge 23 dicembre 2000, n. 388 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportare nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale ». Al relativo onere, pari a 79.000 euro per l'anno 2006, 259.000 euro per l'anno 2007 e 290.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4-ter. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 ».

4-quater. Per le finalità di cui al comma 4, nonché per l'espletamento delle attività di controllo nei settori agroalimentare e forestale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo pari a 10,5 milioni di euro, per le esigenze di funzionamento del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***5. 100.** Governo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a

quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: « della legge 23 dicembre 2000, n. 388 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportare nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale ». Al relativo onere, pari a 79.000 euro per l'anno 2006, 259.000 euro per l'anno 2007 e 290.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4-ter. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 ».

4-quater. Per le finalità di cui al comma 4, nonché per l'espletamento delle attività di controllo nei settori agroalimentare e forestale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo pari a 10,5 milioni di euro, per le esigenze di funzionamento del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***5. 60.** Bellotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, all'articolo 3,

comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Limitatamente al triennio 2006/2008, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, la promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia maturato quattro anni dalla nomina alla qualifica medesima ».

5. 62. Rava.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, all'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermo restando che ogni anno di anzianità nella qualifica costituisce titolo valutabile nello scrutinio per merito comparativo e che a parità di punteggio l'anzianità nella qualifica rappresenta titolo preferenziale ».

5. 61. Preda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, all'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzia-

nità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermo restando che a parità di punteggio l'anzianità nella qualifica rappresenta titolo preferenziale ».

5. 60-bis. Franci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, all'articolo 3, comma 2-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 ».

5. 11. Masini.

ART. 5-bis.

(Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare).

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2005 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 72,4 milioni con le seguenti: 54,3 milioni;

al comma 3, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 21,9 milioni.

5-bis. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 2, sostituire le parole: 72,4 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, al comma 3:

sostituire le parole: 72,4 milioni con le seguenti: 100 milioni;

sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 67,6 milioni.

5-bis. 60. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, sostituire le parole: 72,4 milioni con le seguenti: 75 milioni.

Conseguentemente, al comma 3:

sostituire le parole: 72,4 milioni con le seguenti: 75 milioni;

sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 42,6 milioni.

5-bis. 61. Reduzzi.

ART. 6.

(Ente irriguo Umbro-Toscano).

Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.

6. 60. Marino.

ART. 8.

(Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto, agli articoli 4, comma 4-*ter*, e 32, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole « della legge 23 dicembre 2000, n. 388 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale ».